



Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME)
Tel. 090 9781254 - Fax 090 9783472
Cod. Meccanografico MEIC85700X - C.F. 83001910831
PEO: meic85700x@istruzione.it - PEC: meic85700x@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it

All. 3 del Regolamento Interno d'Istituto (Allegato al PTOF vigente) **Regolamento Sostituzioni Docenti – Banca delle Ore**



Approvato dal C.I. del 27/11/2025

SEZIONE 1: Definizione, caratteristiche ed obiettivi della Banca Ore proposta

SEZIONE 2: Quadro normativo di riferimento

SEZIONE 3: Regolamento

SEZIONE 1: Definizione, caratteristiche ed obiettivi

L'Istituto contrattuale della "Banca Ore", previsto dal CCNL, è una modalità di gestione flessibile delle sostituzioni dei docenti assenti durante il proprio orario di lavoro per qualunque causa, escluso lo sciopero. Consiste nell'accantonamento, su un "conto" individuale, di un numero di ore di prestazione lavorativa, consensualmente prestata dal docente, che può essere successivamente utilizzato per la fruizione di permessi. Quando un docente si trova "a credito" nella Banca Ore può chiedere di recuperarle nel corso dell'anno, con permessi e/o con riposi compensativi, preventivamente concordati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico, purché compatibili con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio della scuola. L'adesione alla Banca Ore (BO) è volontaria ed il docente può essere disponibile ad effettuare la sostituzione "a credito" (ore prestate in anticipo) oppure "a debito" (ore non prestate da recuperare). Le ore "a debito" deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, per la riduzione dell'orario scolastico di lezione, devono essere obbligatoriamente recuperate entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. La Banca Ore non sostituisce ma si aggiunge al sistema della prestazione straordinaria per la sostituzione dei docenti finanziato con i fondi disponibili, al fine di una migliore organizzazione del lavoro e consentire economie di risorse finanziarie.

Nel corso dell'anno, pertanto, il singolo docente potrà attingere dal suddetto conto per godere di riposi

compensativi, secondo le modalità previste dal presente regolamento, da approvare in sede di contrattazione integrativa.

La Banca Ore, pertanto:

- a. agevola la sostituzione dei docenti assenti;
- b. migliora l'organizzazione delle attività didattiche, con la continuità di presenza dei docenti nelle classi, tutelando la sicurezza, la salute e il diritto all'istruzione di tutti gli alunni;
- c. consente di gestire la flessibilità individuale dell'orario di lavoro;
- d. rispetta il principio della giusta retribuzione (art.36 Cost.) e dell'onerosità della prestazione lavorativa, che non può mai essere gratuita;
- e. risolve in buona parte il problema della insufficienza dei fondi per il pagamento delle ore di sostituzione docenti (copertura di spesa) e previene il relativo contenzioso;
- f. elimina il ricorso all'abbinamento delle classi che è una misura problematica ed improduttiva;
- g. "smonetizza" le ore di sostituzione, permettendo al lavoratore che anticipa le ore, di cumulare un monte ore di lavoro ordinario anticipato da "recuperare" con permessi e/o riposi compensativi e/o supplementari che vengono concordati preventivamente col Dirigente scolastico nel rispetto delle esigenze della scuola e di servizio;
- h. consente di gestire la flessibilità individuale dell'orario di lavoro, quando vi sono particolari esigenze.

Le ore conteggiate "a credito" saranno solo quelle effettivamente svolte: nessuna compensazione è pertanto prevista per la disponibilità e/o reperibilità data. Possono accedere alla banca ore i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Il bilancio delle ore deve tendere al pareggio e viene effettuato su base annuale.

Nel presente regolamento, pertanto, non è prevista la remunerazione delle ore non recuperate.

La Scuola può, quindi, meglio preventivare un numero di ore da destinare al lavoro straordinario, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili, per i docenti che non aderiscono alla Banca Ore. Il presente regolamento potrà essere integrato in ogni momento, nel rispetto delle procedure, rivedendo ulteriori "sistemi di compensazione delle ore a credito" annue.

SEZIONE 2: Quadro normativo di riferimento

La "Banca Ore" si inserisce nel quadro normativo vigente in Italia in materia di orario di lavoro, con riferimento anche ai criteri indicati dalla CEE in materia di orario di lavoro normale straordinario e, più in generale, sulla flessibilità di orario.

Pur non essendo direttamente disciplinato da una normativa specifica, infatti, la banca delle ore è nata e si è potuta sviluppare in virtù del quadro normativo vigente in Italia in materia di orario di lavoro; in particolare la Legge n. 196/1997 (c.d. Pacchetto Treu) che ha abrogato il limite giornaliero dell'orario di lavoro ed ha fissato l'orario normale settimanale di lavoro, con possibilità, demandata alla contrattazione collettiva nazionale o integrativa, di stabilire limiti inferiori e di riferire l'orario normale della durata media della prestazione lavorativa in periodi ultra settimanali non superiori all'anno (art. 13, Legge 196/1997).

L'introduzione dei nuovi limiti dell'orario di lavoro settimanale ha consentito, peraltro, l'allineamento con la disciplina contenuta nell'art. 2, comma 18, della Legge n. 549/1995 che assoggetta, ad onere contributivo come lavoro straordinario, le ore eccedenti l'orario contrattuale.

Il successivo comma 21, art. 2 della citata Legge 549/1995 esclude l'obbligo del versamento a carico dell'impresa di un'ulteriore somma "qualora lo svolgimento del lavoro straordinario crei in capo al lavoratore il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta" (Circolare Min. Lav. n. 100/1996): Le Circolari INPS n. 40/1996, n. 39/2000 e n. 95/2000 hanno fornito chiarimenti in ordine ai contributi, alla flessibilità dell'orario di lavoro con riferimento all'accantonamento delle ore prestate in più oltre l'orario normale da recuperare mediante riposi individuali ed hanno ritenuto compatibile l'istituto contrattuale della

banca delle ore col contratto a tempo determinato.

La Banca Ore proposta nel presente Regolamento rispetta la disciplina prevista dalla Direttiva 1993/104/CE del Consiglio Europeo del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

L'Istituto, previsto in alcuni contratti collettivi ed in tanti accordi aziendali, introduce cambiamenti in merito all'orario di lavoro normale, abrogando il limite di lavoro giornaliero. La Legge n. 53 del 08.03.2000 e successive modificazioni ha, infine, previsto specifiche misure a sostegno della flessibilità di orario, introducendo alcune novità finalizzate alla tutela della famiglia e della formazione del lavoratore che consentono una migliore gestione del tempo in relazione ai bisogni ed alle necessità dei più piccoli e della famiglia. Riguardo alla fruizione giorni e/o ore di riposo compensativo, l'art. 38-bis, comma 4, del CCNL del 14-9.2000 dispone che: "L'utilizzo di riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio".

La norma contrattuale, quindi, non prevede alcun automatismo di fruizione dei riposi compensativi, ma presuppone sempre una preventiva richiesta del dipendente, al fine di consentire al Dirigente o suo delegato (docente Responsabile di plesso o, in sua assenza, docente Vicario) la valutazione della necessaria compatibilità della stessa con quelle esigenze organizzative e di servizio, che le parti negoziali hanno inteso espressamente salvaguardare.

SEZIONE 3: Regolamento Sostituzioni Docenti – Banca Ore

Art. 1 - Contratto di solidarietà per le sostituzioni

1. Viene formalizzato, attraverso questo regolamento, un Contratto di Solidarietà per le Sostituzioni (C.S.S.) tra tutti i docenti dell'Istituzione Scolastica che aderiscano ad uno scambio, per compensazione, tra le ore effettivamente impiegate per sostituire colleghi assenti e le ore di permessi brevi o altro, secondo quanto stabilito dal CCNL vigente, dagli organi collegiali competenti e dalla contrattazione integrativa d'istituto.
2. Si precisa che la contrattazione decentrata non può individuare un monte ore di lavoro straordinario da destinare alla banca delle ore la cui misura risulti superiore al numero massimo delle ore che ciascun dipendente può espletare o alle risorse all'uopo disponibili nel fondo d'Istituto. In tali ipotesi, infatti, la Scuola non troverebbe le risorse finanziarie necessarie per l'eventuale pagamento, l'anno successivo, di un monte ore che non poteva essere finanziato neanche nell'anno di svolgimento (ARAN 03.6.2011)

Art. 2. Criteri per la sostituzione dei docenti

La sostituzione dei docenti viene sempre disposta nel rispetto dei criteri generali fissati dal Collegio docenti e riportati nell'All.n.2 del Regolamento Interno d'Istituto.

Art. 3 - Banca delle ore – conto individuale del docente (Ore a Credito, prestate in anticipo)

1. A ciascun docente viene intestato un conto individuale in cui saranno immesse e prelevate le ore. Le ore che possono essere conteggiate in tale conto sono solo ed esclusivamente quelle rese per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, oltre l'orario di servizio (sostituzione di docenti assenti, attività di pre-scuola o post scuola, ecc.).
2. Le ore di partecipazione ad uscite didattiche e viaggi d'istruzione, verranno conteggiate in maniera forfettaria e retribuite col FIS oppure come segue:
 - Uscite oltre le 10 ore, 2 ore di credito;
 - Uscite oltre le 8 ore ma inferiori a 10 ore, 1 ore di credito;
 - Vigilanza in orario curriculare in occasione di attività varie (ad Es. Auditorium ecc.), credito del 50% rispetto all'eccesso delle ore prestate rispetto all'orario di servizio.
3. L'utilizzo delle ore accantonate può avvenire in 3 modalità differenti, previa autorizzazione del

Dirigente Scolastico/suo delegato e a seconda delle necessità personali e di servizio:

- Tramite permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL;
- assenza qualora la classe si trova in viaggio d'istruzione o si trovi impegnata in attività che non richiedono la presenza del docente in questione.
- fruizione di riposi compensativi, fino ad una giornata completa di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, solo se il servizio maturato corrisponde al recupero richiesto, a condizione che per la copertura si possano utilizzare esclusivamente ore della BO, escludendo la possibilità di cumulare tipologie diverse di permessi.

Durante le attività didattiche non sarà possibile concedere al docente più di un solo giorno per volta di riposo compensativo, salvo casi eccezionali da concordare con il Ds.

4. I giorni in cui le domande di permesso breve o riposo compensativo dovessero eccedere le disponibilità della scuola, i Ds/suoi delegati (docente Responsabile di plesso o, in sua assenza, docente Vicario) opereranno una selezione sulla base delle seguenti priorità:
 - a) docente che, fino a quel momento, ha in conto un saldo maggiore di ore a credito;
 - b) docente che ha dato la disponibilità per le sostituzioni alla prima ora;
 - c) docente che ancora non ha usufruito di giorni di permessi o ha usufruito di un numero minore di riposi compensativi;
 - d) graduatoria d'istituto.
5. Le ore a credito devono essere recuperate previa valutazione preventiva del Dirigente Scolastico o suo delegato (docente Responsabile di plesso o, in sua assenza, docente Vicario), coniugando gli interessi del docente con le prioritarie esigenze tecniche, organizzative e di servizio della scuola e sulla base delle risultanze della Banca Ore.
6. Le ore a credito devono essere recuperate nel plesso dove sono state svolte le ore in eccedenza; eccezionalmente anche in un altro plesso. Le ore effettuate in plessi diversi possono essere retribuite come lavoro straordinario e gravare sul Fondo d'Istituto.
7. Solo per casi urgenti e motivati e dopo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, le ore di Banca Ore a credito potranno essere accantonate in anticipo con attività di recupero nella classe di appartenenza.

Art.4 - Banca delle ore – conto individuale del docente (Ore a Debito)

A ciascun docente vengono segnate dal docente Responsabile di plesso (o, in sua assenza, dal docente Vicario) anche le ore di BO prese "a debito", laddove possibile. In tal caso e se non ci sono particolari problemi organizzativi della scuola, le ore devono essere recuperate secondo le seguenti modalità:

- devono essere restituite alla Scuola quando se ne presenta la necessità (sostituzioni docenti assenti);
- se dovessero avanzare delle ore, vanno recuperate con attività di LARSA (recupero) svolte con gli alunni con difficoltà appartenenti alla classe del docente, sia in orario curriculare che extra curriculare.

Il calcolo delle ore "a credito" e "a debito" e viene tenuto dal docente Responsabile di plesso e condiviso con il docente Vicario e con la segreteria scolastica, su apposito registro.

Art. 5. Adesione – registrazione e calcolo ore

Ciascun docente a tempo determinato o indeterminato che intenda usufruire della BO, nel corso dell'anno fornirà la disponibilità al docente incaricato delle sostituzioni nel plesso di appartenenza, senza dover indicare necessariamente ad inizio anno un quadro settimanale di giorni e ore. Le ore "a credito" e "a debito" saranno regolarmente registrate dal docente Responsabile di plesso (o, in sua assenza, dal docente Vicario), che terrà sempre aggiornato il calcolo della BO. La disponibilità ad aderire alla BO è estesa a tutto l'anno scolastico.

Ogni docente aderente alla BO potrà effettuare nel proprio plesso, di norma, massimo 2 ore di sostituzione al giorno, per evitare carichi eccessivi su poche persone e favorire la rotazione dei docenti.

Art. 6 - Priorità

1. Qualora vi siano più docenti liberi in una determinata ora, la priorità della scelta per la sostituzione di colleghi assenti è la seguente:
 - a. docenti che non partecipano al meccanismo della BO che devono recuperare permessi brevi;
 - b. docenti aderenti alla BO che presentino il numero minore di ore a credito;
 - c. docenti aderenti alla BO che presentino il numero maggiore di ore a credito.
2. La priorità della scelta per la sostituzione dei colleghi assenti con docenti prevalentemente della stessa classe e/o disciplina, fermo restando i criteri stabiliti dal Collegio Docenti, è la seguente:
 1. Docenti con ore a disposizione facenti parte dello stesso Plesso scolastico;
 2. Docente del potenziamento nei limiti normativamente consentiti;
 3. Docenti che non aderiscono alla BO, ma che devono recuperare permessi brevi fruiti;
 4. Docenti aderenti alla BO.

Secondo il Regolamento di cui all'Allegato 2 del vigente R.I.I.

Art.9. Diritti e Doveri

La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze organizzative della scuola. Le richieste devono essere gestite dai responsabili di plesso/Vicario, nel quadro generale dei criteri del Regolamento di cui all'Allegato 2 del vigente R.I.I.

Il Dirigente Scolastico/suoi delegati (i responsabili di plesso/Vicario) può decidere di differire il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate nel caso in cui si verifichino particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili e comunque in presenza di valide motivazioni.

Art. 10. Bilancio a fine anno scolastico

Il bilancio delle ore deve tendere al pareggio e viene effettuato su base annuale. E' necessario, pertanto, che il Docente effettui un costante monitoraggio della propria posizione creditoria della Banca Ore. Tutti i conti della BO, intestati a ciascun docente, saranno chiusi **entro la fine di maggio** di ciascun anno scolastico. Al termine di ciascun Anno Scolastico il fondo della Banca delle ore si azzerava prescindendo dall'eventuale credito, che in ogni caso non darà alcun diritto a remunerazione o compenso.

L'obiettivo, per i motivi ampiamente esposti in premessa, è quello di chiudere tutti i conti in pareggio. Pertanto, vi è l'assoluta necessità che i responsabili della BO effettuino un monitoraggio costante della situazione generale creditoria/debitoria della BO, ricorrendo se necessario al lavoro straordinario, ma nei limiti normativi e finanziari previsti.

Art. 11. Docenti che non aderiscono alla BO

Nei confronti dei dipendenti che non aderiscano alla BO trova applicazione quanto previsto dal CCNL.

Art. 12. Responsabili della BO

I collaboratori del Dirigente scolastico, giacché effettuano giornalmente la sostituzione dei docenti (Collaboratore DS e Responsabili di Plesso), sono nominati Responsabili della BO. Quando provvedono alla sostituzione giornaliera dei docenti assenti, i Responsabili della BO annotano le ore prestate nell'apposito Registro di Plesso (controfirmate dal docente interessato) e comunicano, al personale di segreteria incaricato dalla DSGA la sostituzione effettuata, che sarà regolarmente registrata